



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

SINDACO

ORDINANZA numero

5 – Registro Generale
N. 4 Settoriale

Del

13-03-2019

OGGETTO:	LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO
-----------------	--

IL SINDACO

DATO ATTO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della **Processionaria del Pino** (*Traumatocampa pityocampa*);

DATO ATTO, che ai sensi dell'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

VISTO il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e boschive e gli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della **Processionaria del Pino** (*Traumatocampa pityocampa*).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie di pino;

In caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o piccoli nidi di Processionaria effettuare trattamenti su tutta la chioma o con un regolatore di crescita;

In caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse

masse sericee), rimuovere i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco e rivolgersi a ditte specializzate per l'attivazione della profilassi;

Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali interventi devono essere effettuati immediatamente.

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- Che è fatto divieto assoluto di depositare rami con nidi di processionaria presso o nei bidoni e cassonetti della nettezza urbana;
- Che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (come previsto dall'art.5 del D.M. 30 ottobre 2007). L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
- Che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale;

DEMANDA

All' Agente di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la sanzione pecuniaria, ai sensi della Legge 689/81, da € 25,00 a € 500,00.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

DISPONE

L'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art.21 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Lungavilla: www.comune.lungavilla.pv.it

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 c. 4 e art. 5 c. 3 della Legge 241/1990 e smi contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
DAPRATI ANDREA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.